

LEGGE REGIONALE

Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese

Legge regionale: "Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze, concede a pescatori ed armatori singoli e associati, i cui nautanti siano iscritti alla data del 1 ottobre 1979 presso compartimenti marittimi pugliesi e siano forniti di licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime, un contributo nella misura del 30% sulla spesa sopportata per lo acquisto del gasolio consumato per l'attività peschereccia esercitata durante il periodo 1 ottobre 1979 - 31 dicembre 1979.

Art. 2

Il contributo sarà concesso, limitatamente all'esercizio della pesca locale, costiera, ravvicinata e mediterranea, con la esclusione della pesca atlantica.

Art. 3

L'istanza per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 va indirizzata al Sindaco del Comune di residenza unitamente a:

- 1) copia della licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti Autorità marittime;
- 2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall'art. 9 del D.M. Finanze 22/11/1978;
- 3) fotocopia della fattura di acquisto del gasolio vistata dallo Ufficio della Dogana.

Il contributo è concesso anche per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.

Art. 4

La Giunta regionale provvederà a ripartire tra i comuni interessati lo stanziamento previsto dalla presente legge sulla base delle richieste pervenute.

L'erogazione del contributo è effettuata dai Comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa, previa istruttoria delle relative pratiche.

Art. 5

All'onere finanziario di L. 704.771.957= derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con parte dello avanzo di amministrazione disponibile per l'anno finanziario '77, con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979.

PARTE I ENTRATA

Variazione in aumento

<u>Avanzo di amministrazione al 31.12.1977</u>	<u>Stanziamento di competenza</u>	<u>Stanziam. cassa</u>
	L. 704.771.957=	=====

PARTE II SPESA

Variazione in aumento

Cap.419 "Contributi a Comuni, Enti, Istituti, Associazioni e Comitati, da erogarsi per i compiti di assistenza generica (nuova denominazione modificata con la presente legge)

L. 704.771.957=	=====
-----------------	-------

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)